

18 MAR. 2019

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLI - ESENTE TARI

AULA 'A'



07604/19

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 217/2016

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Presidente - Cron.

7604

Dott. FEDERICO DE GREGORIO

- Consigliere - Rep.

Dott. MATILDE LORITO

- Consigliere - Ud. 31/01/2019

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Consigliere -

CC

Dott. GUGLIELMO CINQUE

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 217-2016 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già Alitalia  
- Compagnia Aerea Italiana S.p.A.), in  
persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA PO n. 25/B, presso lo studio degli  
Avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI,  
che la rappresentano e difendono giusta  
procura speciale in atti.

2019

422

- **ricorrente** -

**contro**

MANZONI ELEONORA, domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE  
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa  
dagli Avvocati ANDREA BORDONE, FERDINANDO  
PERONE e PAOLO PERUCCO giusta procura  
speciale in atti.

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 552/2015 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/07/2015  
R.G.N. 869/2013;  
udita la relazione della causa svolta nella  
camera di consiglio del 31/1/2019 dal  
Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

### **RILEVATO**

**che**, con la sentenza n. 552/2015, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia n. 4885/2012 emessa dal Tribunale della stessa città con la quale era stata riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'allora Alitalia CAI spa e Eleonora Manzoni per effetto della declaratoria di illegittimità della proroga apposta al contratto a termine intercorso tra le parti; stipulato ai sensi dell'art. 2 del D.lgs n. 368/2001, con ordine di ripristino del rapporto di lavoro e condanna della società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione global di fatto goduta;

**che** avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Compagnia Aerea Italiana spa (già Alitalia Compagnia Aerea Italiana spa) affidato a due motivi, illustrati con memoria;

**che** Eleonora Manzoni ha resistito con controricorso;

**che** il P.G. non ha formulato richieste scritte.

### **CONSIDERATO**

**che**, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 primo comma D.lgs n. 368 del 2001 e dell'art. 2, primo comma, D.lgs n. 368 del 2001, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte di merito che la proroga del contratto a tempo determinato ex art. 4 D.lgs n. 368/2001 necessitasse di particolari formalità in ordine alla specificazione delle ragioni oggettive poste a fondamento della stessa e per non avere valutato l'istituto con la specificità del contratto a termine stipulato ai sensi dell'art. 2 D.lgs n. 368 del 2001 nel settore del trasporto aereo caratterizzato dalla sua "acausalità"; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc, a sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per non avere ritenuto la Corte di merito che la lavoratrice aveva impugnato la proroga apposta al contratto a termine, rilevandone la genericità ma senza mai porre in dubbio l'obiettivo e concreta ricorrenza delle esigenze sottese alla stipulazione della stessa;

**che** il primo motivo è fondato, essendo l'assunto della Corte territoriale in contrasto con il precedente di legittimità (Cass. n. 33306 del 2018) cui si intende dare seguito.

Invero, l'art. 2 del D.lgs n. 368 del 2001 prevede che: *<E' consentita l'apposizione di un termine quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo dai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi nei periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore ai quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione>.*

E' stato, quindi, osservato che, mentre nella generalità dei settori produttivi, ai sensi del più volte citato D.lgs n. 368 del 2001, il contratto a tempo determinato è consentito se si indicano le ragioni di ordine produttivo, tecnico, organizzativo o sostitutivo della scelta, nel trasporto aereo (e, poi, per effetto del comma 1 bis anche nel settore postale), è consentito (il contratto a tempo determinato), senza necessità di specificazione delle ragioni, in presenza di alcuni requisiti indicati, a monte, dal legislatore: per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per i periodi diversamente distribuiti; in misura non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale, con comunicazione delle richieste di assunzione a termine delle organizzazioni sindacali provinciali.

L'art. 4 del D.lgs n. 368 del 2001 prescrive che: *<1) Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia superiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non*

potrà essere superiore a tre anni. 2) L'onere della prova relativa alla obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro>.

Questa Corte ha specificato, con il richiamato precedente, che è coerente ritenere che, se la proroga riguarda il settore del trasporto aereo e rispetta i limiti indicati, non deve indicare alcuna ragione giustificativa; la norma, infatti, non richiede la stipulazione di un solo contratto ma il rispetto della durata massima; il giudizio di sussistenza delle <obiettive> ragioni è quello stesso che, *ex ante*, il legislatore ha reso in relazione all'art. 2 cit.

Ad integrazione di tali condivisibili argomentazioni, deve sottolinearsi che, sotto il profilo della interpretazione letterale della disposizione, la necessità che l'istituto della proroga del contratto a tempo determinato sia modulato in relazione alla tipologia del contratto cui si riferisce, è ravvisabile nell'inciso secondo cui la proroga è ammessa per la stessa attività lavorativa per la quale il contratto a termine sia stato stipulato. Tale connessione rende, quindi, interdipendenti i presupposti che disciplinano i rispettivi ambiti applicativi sicché non risulta compatibile, con la natura del contratto a termine in materia di trasporto aereo, una specifica esplicitazione delle ragioni oggettive della proroga come, invece, richiesta per gli altri schemi contrattuali.

Va poi aggiunto, sotto il profilo dell'esegesi logico-sistematica della norma, che qualora, in sede di proroga, per la tipologia del contratto a termine nel settore aereo si richiedesse anche la specificazione delle ragioni oggettive, si imporrebbe la presenza di limiti che non sono previsti, per il contratto da prorogare, al di là di quelli già tassativamente imposti in relazione ad una fattispecie disciplinata normativamente in modo "acausale";

**che**, alla stregua di quanto esposto, la gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, assorbito il secondo, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia attenendosi ai principi sopra esposti e valuterà le altre problematiche, anche sotto il profilo della loro *rite et recte* formulazione, non esaminate in sede di merito, riguardanti il rispetto dei limiti temporali e percentuali; allo stesso

giudice di rinvio è demandata anche la determinazione sulle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 31 gennaio 2019

Il Presidente

Dr. Giuseppe Napoletano

**Il Funzionario Giudiziario**  
**Dot. Giovanni RUELLO**  
*Giovanni Ruello*



*Giuseppe Napoletano*

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**IV Sezione LAVORO**  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
Oggi **1 8 MAR 2019**  
**Il FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**Dot. Giovanni Ruello**  
*Giovanni Ruello*